

## EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 21

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione

## 21. 1.

Oreste Rossi, Dozzo, Faustini, Pittino, Chincarini.

**(A.C. n. 3838 — sezione 22)**

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 22.

*(Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti).*

1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

*b)* assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autopro-

duzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;

*c)* assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'onori o specifiche tecniche;

*d)* prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera *c)*;

*e)* assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;

*f)* garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonché l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;

*g)* prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera *a)*;

*h)* imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;

i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta;

l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;

m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;

n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 22.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351. »*

**22. 3**

Boghetta, Malentacchi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla fino alla fine della lettera con le seguenti: anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto. A tale scopo le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.*

**22. 4**

Boghetta, Malentacchi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sulla fino alla fine della lettera con le seguenti: ; a tale scopo le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo; e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.*

**22. 1.**

Cento, Galletti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo:*

Anche tenuto conto delle situazioni gestionali in atto le aziende dovranno applicare ai propri dipendenti lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro previsto nel trasporto aereo e dovranno altresì assorbire il personale che risulterà eccedente dalle altre aziende in conseguenza del regime di concorrenza, e al quale sarà garantita la continuità del rapporto di lavoro a parità di condizioni economiche e normative.

**22. 2**

Boghetta, Malentacchi.

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

ART. 22-bis.

*(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).*

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti nei commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabi-

lità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 2; 4, comma 7 e 4 comma 9; 5, comma 1 e 5 comma 5; 11, comma 3, 11 comma 8; 15; 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, comma 1, 8 comma 5 e 8 comma 6; 9, comma 1; 9 comma 2; 9 comma 4 e 9 comma 5; del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 9, comma 5; 10, comma 1; 10, comma 2; 10, comma 5, 10 comma 6; e 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

**22. 01**

Governo.

**(A.C. n. 3838 – sezione 23)**

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 23.

*(Disposizioni sulla Farmacopea europea).*

1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto

del Ministro della sanità, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

**(A.C. n. 3838 — sezione 24)**

**ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 24.**

*(Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione).*

1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II »;

b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce « Cadmio », con il seguente valore: « non più di 1 mg/Kg ».

**(A.C. n. 3838 — sezione 25)**

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 25.**

*(Sperimentazione clinica di medicinali).*

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 91/507/CEE

della Commissione che prevedono, fra l'altro, che le sperimentazioni cliniche debbano essere effettuate nel rispetto delle norme di buona pratica clinica, elaborate dalla Comunità europea, il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a sottoporre ad autorizzazione sanitaria ogni sperimentazione clinica di medicinali anche se non effettuata ai fini della presentazione di una domanda di autorizzazione di immissione in commercio.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare le singole fasi di sperimentazione;

b) stabilire i criteri per l'individuazione delle strutture, anche ambulatoriali, pubbliche e private, idonee alla effettuazione delle sperimentazioni cliniche;

c) prevedere l'obbligo dell'acquisizione del consenso informato dei pazienti coinvolti nella sperimentazione clinica e disciplinarne le modalità;

d) disciplinare la composizione e la funzione dei comitati etici, prevedendo, in ogni caso, che degli stessi facciano parte anche componenti non medici;

e) prevedere un idoneo sistema sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni che disciplinano la sperimentazione clinica, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Per l'esercizio della delega di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

**ART. 25-bis.**

*(Etichettatura dei prodotti cosmetici).*

« Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attua-

zione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE », dopo la parola « aroma » sono inserite le seguenti: « specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale ».

**\*25. 01.**

Aloi, Fino, Poli Bortone, Valensise.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Etichettatura dei prodotti cosmetici).*

Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE », dopo la parola « aroma » sono inserite le seguenti: « specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale ».

**\*25. 02.**

Pecoraro Scanio.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

1. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante elencati nell'allegato II b del Reg. (CEE) 2092/91 in vigore fino al 5 agosto 1997 e che alla data di pubblicazione della presente legge non siano già stati registrati da parte del Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrano, con decorrenza dal 22 luglio 1991, nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 3 agosto 1968; la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale ad eccezione dei preparati da *Ryania speciosa* e dei preparati granulari di *virus*.

2. L'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) *preparati da Quassia amara*: si intendono convenzionalmente ricompresi sotto tale dizione la segatura o pezzi di legno delle piante di *Quassia amara L.* e *Picrasma excelsa L.* Si prevede l'estrazione in acqua e alcool o l'aggiunta di sapone e/o di olii vegetali;

b) *propolis*: è il prodotto di raccolta dell'alveare, costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione da parte delle api di sostanze ceroidi, resinose e gommose prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa, od idroalcolica od oleosa, in associazione della lecitina di soia come emulsionante. L'etichetta dovrà indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento;

c) *terra diatomacea* o farina fossile o Tripoli: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee fossilizzate;

d) *polvere di pietra o di roccia*: il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione dovrà essere specificata;

e) *silicato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30 per cento di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massima pari al 2 per cento in volume, diluito in acqua, di prodotto commerciale con un titolo del 30 per cento di principio attivo;

f) *bicarbonato di sodio*: il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 99,5 per cento di principio attivo;

g) *sapone di potassio*: il prodotto è costituito da vari sali di potassio. Si intende convenzionalmente ricompreso, sotto tale dizione, anche il sapone di Marsiglia tal quale, sia in pani che in scaglie;

h) *preparati di feromoni*: si intendono sia quelli adoperati per il monitoraggio che quelli adoperati per la confusione sessuale;

i) *olii vegetali*: i prodotti commerciali sono quelli ottenuti dall'estrazione mecca-

nica tal quale di: arachide, cartamo, colza, cotone, girasole, lino, mais, *neem* (*Azadirachta indica A: Juss*), olivo, palma di cocco, ravizzone, sassofrasso, senape, sesamo, soia. Il loro uso potrà avvenire in associazione della lecitina di soia come emulsificante.

3. Vengono, altresì, autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Regolamento CE 1488/97:

a) *gelatina*: si intende convenzionalmente per gelatina, per uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee, ed altri; il prodotto commerciale dovrà specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente;

b) *sabbia di quarzo*: il prodotto commerciale è ricompreso nella polvere di pietra;

c) *lecitina*: il prodotto commerciale per uso insetticida deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95 per cento ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15 per cento.

4. I prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni dell'allegato II B e dall'inserimento nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, saranno dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Parimenti non sono soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette « preparazioni biodinamiche », con decorrenza dal luglio 1991.

5. I preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio, nonché tutti quei prodotti registrabili come prodotti fitosanitari elencati nell'allegato II B e i prodotti eventualmente elencati nell'allegato II C del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, quarto

comma della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministro per le Politiche Agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle Regioni o delle province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento CEE n. 2092/91.

6. In sede di prima applicazione del comma precedente, i preparati da *Ryania speciosa* e da *neem* (*Azadirachta indica A. Juss*) nonché l'olio di *neem* medesimo, quale olio vegetale previsto nell'allegato II B del Regolamento CEE n. 2092/91, potranno essere utilizzati a partire dal 20 aprile 1997 per centoventi giorni ».

25. 03.

Pecoraro Scanio

(A.C. n. 3838 — sezione 26)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 26.

(Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega).

1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al

comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in parte, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.

3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'*International Maritime Organization* (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonché sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa.

4. Salva l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee.

5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni di cui ai commi precedenti, ivi comprese norme di organizzazione dell'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui alla citata direttiva;

b) rivedere, nel rispetto della normativa comunitaria, la configurazione giuridica e le competenze del Registro italiano navale (RINA), quale ente privato, con la conseguente modificazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;

c) determinare i criteri obiettivi e trasparenti per l'eventuale limitazione del numero degli organismi che possono essere autorizzati a svolgere l'attività di cui al comma 1;

d) prevedere l'eventuale affidamento delle attività di ispezione, controllo e certificazione di sicurezza radiofonica per navi da carico per conto dell'Amministrazione ad enti privati, riconosciuti dallo Stato, previo accertamento di sufficiente esperienza e di personale qualificato per effettuare accertamenti specifici di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;

e) prevedere l'obbligo per gli organismi riconosciuti dallo Stato italiano di reciproca e periodica consultazione con gli analoghi organismi riconosciuti dagli altri Stati membri, per assicurare l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, nonché l'obbligo di informare compiutamente il Ministero dei trasporti e della navigazione sull'attività svolta e, in particolare, sul cambiamento di classificazione e sul declassamento delle navi.

**(A.C. n. 3838 — sezione 27)****ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 27**

*(Trasporto di merci pericolose per ferrovia:  
criteri di delega).*

1. L'attuazione delle direttive 96/49/CE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e 96/87/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere le misure idonee a consentire adeguati *standard* di sicurezza per il trasporto delle merci pericolose;

b) applicare al trasporto nazionale per ferrovia delle merci pericolose le norme contenute nel regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) di cui all'allegato I, appendice B, della convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 18 dicembre 1984, n. 976, nonché le norme del regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP) di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, concernenti materie non disciplinate dal RID;

c) abrogare il vigente regolamento nazionale per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose e nocive (RMP);

d) regolamentare con disposizioni speciali le convenzioni con le Forze armate per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose di loro competenza.

2. Ulteriori modifiche di adeguamento al progresso tecnico della disciplina in tema di trasporto per ferrovia di merci

pericolose saranno recepite nell'ordinamento nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

**ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO  
ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI  
LEGGE**

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis Protezione degli animali durante il trasporto: criteri di delega)** 1. L'attuazione della direttiva 95/29/CEE del consiglio, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire nell'attività di controllo un ruolo ufficiale alle associazioni per la protezione degli animali riconosciute con decreto del Ministro della sanità;

b) prevede l'applicazione dell'articolo 727 del codice penale alla fattispecie di reato.

**27. 01.**

Procacci, Scoca.

**(A.C. n. 3838 — sezione 28)****ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 28.**

*(Emissione di segnali televisivi).*

1. L'attuazione della direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adottare le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico 16:9, anche mediante

prescrizioni relative alla ridiffusione di segnali in tale formato su reti televisive via cavo, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici;

b) facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, tutelando gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito in tali servizi;

c) recepire, per la trasmissione dei servizi televisivi e l'immissione nel mercato degli apparecchi televisivi, le specifiche tecniche ed i sistemi indicati dalla normativa comunitaria;

d) dettare per i servizi televisivi numerici a pagamento ad accesso condizionato prescrizioni che consentano la più ampia fruibilità dei servizi stessi con riferimento: alle funzioni delle apparecchiature ed alle caratteristiche tecniche per la loro immissione nel mercato; all'attività di produzione, commercializzazione e distribuzione dei servizi di accesso ed alla cessione dei relativi diritti di proprietà industriale che devono realizzarsi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per evitare il determinarsi di posizioni dominanti; alla risoluzione di controversie in modo equo, tempestivo e trasparente; alla trasparenza contabile e finanziaria, basata, tra l'altro, su una contabilità finanziaria distinta per la prestazione di servizi ad accesso condizionato.

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili, tenuto conto delle ripercussioni sulla salute umana dei campi magnetici sprigionati dai ripetitori delle stazioni televisive emittenti e delle ripercussioni paesaggistiche ed ambientali conseguenti alle realizzazioni di questi ultimi.

#### EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 28.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) favorire sistemi e tecnologie ecologicamente compatibili tenuto conto sia delle ripercussioni sulla salute umana dei campi elettromagnetici emessi dalle stazioni e dai ripetitori di radiodiffusione di segnali televisivi, sia dell'impatto ambientale derivante dalle realizzazioni delle stazioni e degli impianti di ripetizione.

##### 28. 1.

Governo.

*Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:*

ART. 28-bis. (*Disposizioni nel settore delle comunicazioni radiomobili*). — 1. Dal 1° gennaio 1998 a ciascun concessionario del servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM è assegnata una quota pari al 10 per cento delle bande di frequenza riservate al Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, allo scopo di dare inizio, in via sperimentale, al servizio di comunicazione numerico DCS 1800. Dette frequenze saranno messe a disposizione dei concessionari sulla base del provvedimento del Ministro delle comunicazioni da emanare in relazione all'articolo 2, comma 1, e del regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189.

2. L'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800 di cui al comma 1 è autorizzato fino alla conclusione della gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, in non più di due città e per un numero limitato di utenti in base al criterio che sarà concordato con la commissione dell'Unione Europea. La sperimentazione è consentita anche alle imprese che presentano domanda di parte-

cipazione alla gara di cui al citato articolo 2. Il servizio commerciale verrà successivamente espletato sulla base delle misure previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189.

3. Resta fermo che saranno assicurate tutte le misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza per l'espletamento del servizio aggiudicato all'esito della gara di cui al comma 2.

4. Il termine del 1- gennaio 1998, di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto-legge 1- maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1- luglio 1997, n. 189, è soppresso.

## 28. 01

Governo.

### (A.C. n. 3838 — sezione 29)

#### ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 29.

(Ascensori).

1. Il regolamento da emanare a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.86, e successive modificazioni, per adeguare l'ordinamento italiano alla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si attiene alle disposizioni contenute nella medesima direttiva e, in particolare, ai seguenti principi generali:

a) disporre che gli ascensori, con i relativi componenti di sicurezza, siano messi in commercio e in servizio solo se rispondono ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalla direttiva 95/16/CE. Eventuali prescrizioni aggiuntive non potranno comunque obbligare ad introdurre modifiche agli ascensori rispetto a quanto previsto dalla direttiva 95/16/CE;

b) considerare conformi a tutte le prescrizioni di cui alla lettera a) gli ascen-

sori e i relativi componenti muniti della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità;

c) prevedere la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, nonché delle norme e specifiche tecniche nazionali rivolte alla corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute;

d) prevedere che siano adottate le misure dell'immediato ritiro dal mercato e del divieto di commercializzazione e messa in esercizio di ascensori e relativi componenti di sicurezza che, nonostante la marcatura CE e l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione, mettono a rischio la sicurezza e la salute delle persone e la sicurezza dei beni, dandone immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee;

e) prevedere specificamente gli obblighi che gravano sul fabbricante, sul suo mandatario con sede nella Unione europea, sull'installatore, sulla persona responsabile del progetto dell'ascensore, sulla persona che commercializza quest'ultimo o il componente di sicurezza, nonché su chi costruisce l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale;

f) prevedere presupposti e modalità di designazione dei componenti degli organismi incaricati di effettuare le procedure di controllo, con la specificazione dei compiti e degli esami di competenza;

g) determinare le modalità di apposizione della marcatura CE e le misure per correggere o per ritirare dal mercato l'ascensore e il componente di sicurezza ai quali sia stata indebitamente apposta la marcatura CE.

### (A.C. n. 3838 — sezione 30)

#### ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 30.

(Imprese finanziarie: criteri di delega).

1. Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale in tutto il settore dei servizi

finanziari, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi per adeguare ai principi e alle prescrizioni della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio la normativa nazionale delle imprese finanziarie: banche, società di intermediazione mobiliare, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e imprese di assicurazione.

2. L'attuazione della direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che la soggezione delle imprese finanziarie alla normativa nazionale sia collegata all'effettivo svolgimento in Italia dell'attività propria delle imprese medesime. A tal fine, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione dovranno verificare che la sede legale e la direzione generale delle imprese finanziarie siano situate nel territorio della Repubblica. Le autorità competenti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, assicurano che non sussistano stretti legami, ai sensi della direttiva 95/26/CE, tra le imprese finanziarie e altre persone fisiche o giuridiche, tali da ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza;

b) ferma restando la garanzia della riservatezza delle informazioni nei settori interessati dalla direttiva da attuare, consentire scambi di informazioni tra le autorità competenti al controllo delle imprese finanziarie e le altre autorità od organismi, anche monetari o di compensazione, gli organi delle procedure concorsuali, i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso imprese finanziarie o gli altri soggetti anche non appartenenti alle pubbliche amministrazioni previsti dalla direttiva alle condizioni ivi indicate. Le informazioni trasmesse o scambiate dovranno, comunque, essere preordinate esclusivamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza;

c) prevedere che i soggetti abilitati a svolgere un'attività di controllo legale dei conti presso una impresa finanziaria o qualsiasi altro incarico ufficiale presso la

stessa o presso una impresa legata a questa da stretti legami, secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, abbiano l'obbligo di comunicare alle autorità di vigilanza competenti fatti rilevanti, di cui essi siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'incarico, che possano costituire violazione di norme legislative o regolamentari, pregiudicare la continuità dell'impresa, comportare il rifiuto della certificazione o l'emissione di riserve.

**(A.C. n. 3838 — sezione 31)**

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 31.

*(Trasferimenti valutari all'estero  
dei compensi di mediazione).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1986, n. 599, è soppresso l'ultimo periodo.

2. L'articolo 12 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è abrogato.

**(A.C. n. 3838 — sezione 32)**

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 32.

*(Sistemi di indennizzo degli investitori:  
criteri di delega).*

1. Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al

decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;

b) stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovrà riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;

c) demandare alle competenti autorità di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicità; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.

**(A.C. n. 3838 — sezione 33)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 33.**

*(Norme per il mercato dell'energia elettrica).*

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servi-

zio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) promuovere, nell'ambito della distribuzione, la sperimentazione di modalità di concorrenza comparativa, evitando, altresì, la molteplicità di concessioni nello stesso comune e favorendo l'aggregazione unitaria di più soggetti operanti nello stesso territorio;

d) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche secondo l'obiettivo di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 33.**

*Al comma 1 dopo le parole: energia elettrica aggiungere le seguenti: e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale*

**33. 2**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Al comma 1 sostituire le lettere b), c) e d) con le seguenti:*

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione;

d) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

**33. 1.**

Possa.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Almeno sessanta giorni prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al primo comma del presente articolo, il Governo sottoporrà al Parlamento un disegno di legge riguardante la definizione dei compiti e del ruolo dell'ENEL SpA all'interno del nuovo assetto del mercato elettrico nazionale. Tale definizione assicurerà che l'apertura pluralistica del sistema elettrico perseguita in attuazione della direttiva CEE

96/92, si accompagni ad una presenza sicuramente maggioritaria dell'ENEL SpA nella generazione di energia, ad una sua presenza largamente maggioritaria nella distribuzione e ad una partecipazione dell'ENEL SpA alla trasmissione e al dispacciamento dell'energia con soluzioni che garantiscano la neutralità di gestione. Ciò anche al fine di poter continuare ad avere in Italia una società elettrica di adeguate dimensioni, in grado di competere con i colossi di oltralpe, di garantire una adeguata diversificazione delle fonti di energia primaria, di fruire tempestivamente dei vantaggi legati agli avanzamenti tecnologici del settore e di realizzare appieno le molteplici economie di scala caratteristiche dei processi di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

**33. 11.**

Possa.

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da e l'istituzione fino alla fine della lettera con le seguenti:*

a) secondo criteri che non comportino differenziazioni territoriali dell'onere tariffario sopportato dalle varie categorie d'utenza per forniture caratterizzate da modalità di prelievo similari;

**33. 3**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

a-bis) l'istituzione dell'acquirente unico al quale dovranno essere assegnate anche le funzioni di dispacciatore e di gestore della rete di trasmissione, al fine di assicurare la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica

**33. 12.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente*

a-bis) l'istituzione dell'acquirente unico, al fine di assicurare la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica

**33. 4.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Alla lettera b) sostituire le parole da la neutralità di tale servizio fino alla fine della lettera con le seguenti mediante concessione a tempo determinato regolata da una convenzione che preveda, tra l'altro:*

1) la separazione societaria delle attività relative a questi servizi rispetto a qualsiasi altra attività;

2) l'obbligo per il concessionario di assicurare la neutralità del servizio e l'accesso paritario a tutti gli operatori;

3) l'apertura del capitale sociale della società concessionaria alla partecipazione

minoritaria di tutti gli operatori dipendenti dal servizio al fine di garantire la neutralità del servizio svolto;

4) la potestà ispettiva di controllo e sanzionatoria del Ministero dell'industria nonché dell'Autorità per l'energia per le rispettive competenze;

**33. 5.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*  
b- bis). attribuire al Ministro dell'industria, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso. A tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale.

**33. 6.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Alla lettera c) sopprimere le seguenti parole:* evitando, altresì, la molteplicità di concessioni nello stesso comune e

**33. 7.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole:* nel rispetto delle regole di mercato.

**33. 8.**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Aggiungere in fine la seguente lettera:*

d-bis). Ridefinire compiti e ruolo dell'Enel coerentemente con gli assetti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto,

del mercato integrato europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo i seguenti principi :

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operanti nell'Enel;

2) mantenimento del valore aggiunto complessivo prodotto dall'Enel, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione delle attività;

**33. 10**

Sergio Fumagalli, Crema.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Aggiungere in fine la seguente lettera:*  
d-bis). definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione Europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

**33. 9**

Sergio Fumagalli, Crema.

*Aggiungere in fine la seguente lettera:*  
d-bis) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei;

**33. 13**

Sergio Fumagalli, Crema.

**(A.C. n. 3838 – sezione 34)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 34.**

*(Modifiche del decreto legislativo  
17 marzo 1995, n. 194).*

1. All'articolo 16, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 17 marzo 1995,

n. 194, le parole: « nonchè la data di scadenza dell'autorizzazione » sono soppresse.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici ».

**(A.C. n. 3838 — sezione 35)**

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 35.**

*(Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, a completamento delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 38 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le norme necessarie a dare integrale ed organica attuazione alla direttiva 88/379/CEE del Consiglio e successive modificazioni, in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi. Per l'esercizio della delega si applicano i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 38 della legge n. 52 del 1996.

**(A.C. n. 3838 — sezione 36)**

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 36.**

*(Modalità di riconoscimento di stabilimenti e intermediari nel settore dell'alimentazione animale: criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto delle distinte competenze dei Ministeri interessati, con particolare riguardo al riconoscimento ed alla registrazione degli stabilimenti e degli intermediari;

b) ferme restando le disposizioni di principio e le norme quadro, prevedere la semplificazione delle disposizioni vigenti nel settore dell'alimentazione degli animali, anche mediante regolamento ministeriale o interministeriale, secondo le competenze, del Ministero della sanità, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o con il loro concerto ove previsto, ovvero con il concerto del Ministero del tesoro;

c) prevedere che il riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari avvenga in base a criteri di rigore atti a garantire la protezione della salute umana, degli animali e la tutela dell'ambiente.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 36.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. L'attuazione della direttiva 95/53/CEE del consiglio sarà uniformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare la razionalizzazione e la semplificazione dell'organizzazione dei controlli, anche mediante il riordino delle strutture di controllo, qualora necessario senza oneri per il bilancio dello Stato;

b) prevedere le forme di collaborazione e di coordinamento fra le amministrazioni preposte ai controlli ufficiali;

c) assicurare la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli uffici dell'Unione europea e gli Stati membri;

d) garantire agli operatori l'esercizio del diritto al contraddittorio, in corso di ispezione, nonché di quello alla segretezza ed al ricorso in ogni forma di controllo. »

**36. 2 (Nuova formulazione)**

Governo.

*Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: delle risorse agricole alimentari e forestali con le seguenti: per le politiche agricole.*

**36. 1.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

**ART. 36-bis.**

1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 2200/96 e n. 2201/96 il

Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione ed è responsabile dell'attività di controllo.

2. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole il Comitato tecnico per l'attuazione dei regolamenti di cui al comma 1.

3. Il Comitato tecnico di cui al comma 2 è costituito con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con la Conferenza Stato-Regioni. Il Comitato tecnico si avvale delle strutture del Ministero per le politiche agricole. Il Comitato tecnico nella prima seduta approva il regolamento di funzionamento.

4. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 2200/96 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dal Regolamento CE n. 412 del 1997 che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle associazioni produttori, si stabilisce che:

a) l'organizzazione dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato vengono individuati in 100 produttori e 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato viene definito in 12,5 e 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo dei produttori ed il volume minimo di produzione commercializzabile si indica in 100 soci ed in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori ed il volume minimo di fatturato si indica in 50 soci e 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo dei soci ed il volume minimo di fatturato si indica in 5 soci e 0,25 milioni di ECU;